

<p><i>Sopprimere i comma 7 e 9.</i></p> <p>1. 2948.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p> <p>1. 3068.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>* 1. 3066.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 9, sopprimere il capoverso 40.</i></p> <p>1. 3068.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>* 1. 15.</p> <p style="text-align: right;">Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.</p>	<p><i>Al comma 9, capoverso 40, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: dieci.</i></p> <p>1. 4000. (ex 1. 2710)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>* 1. 87.</p> <p style="text-align: right;">Antonio Pepe.</p>	<p><i>(Segue una serie di 50 emendamenti sino a 1.2760 recanti variazioni in serie).</i></p>
<p><i>Sopprimere i comma 8 e 9.</i></p> <p>1. 2949.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 9, capoverso 40, aggiungere, in fine: Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993, riguardanti il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, cantine, portici per cui non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro 90 gg. Dall'approvazione della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopracitata.</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>* 1. 93.</p> <p style="text-align: right;">Teresio Delfino, Volontè, Panetta, Marinacci.</p>	<p>1. 139.</p> <p style="text-align: right;">Baccini.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>* 1. 3067.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 9, sopprimere il capoverso 41.</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>1. 88.</p> <p style="text-align: right;">Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.</p>	<p>1. 3069.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale</p>	<p><i>Al comma 9, capoverso 41, sostituire le parole: trenta con le seguenti: 115.</i></p>
<p><i>Al comma 8, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera d).</i></p> <p>1. 12.</p> <p style="text-align: right;">Formenti, Copercini, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.</p>	<p>1. 40001. (ex 1. 2770)</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>

(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 1.2870 recanti variazioni in serie).

Al comma 9, dopo il capoverso 41 aggiungere il seguente:

"41-bis. Nei casi di accertata indisponibilità finanziaria è ammesso un'ulteriore dilazione nel versamento delle somme fino a 12 rate trimestrali comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata e maggiorata del 10%.

Conseguentemente, al disegno di legge A.C. 4355, tabella A, ridurre di pari importo lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 46.

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

Al comma 9, sopprimere il capoverso 42.

1. 3070.

Malavenda.

Al comma 9, capoverso 42, dopo la parola subordinato, aggiungere le seguenti parole: al deposito, entro il termine indicato dal comma 40, dei documenti richiesti dal comune al fine di regolarizzare ad ogni effetto la domanda presentata.

1. 89.

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Zacchera, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono, Valensise.

Al comma 9, capoverso 42, dopo le parole: all'avvenuto pagamento aggiungere le seguenti: anche parziale dell'oblazione entro il 31 dicembre 1995.

1. 97.

Carmelo Carrara, Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 9 aggiungere in fine il seguente comma:

9-bis. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per cui non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopraindicata.

1. 145.

Baccini, Nocera, Peretti, Galati.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico possono rilasciare, nelle aree soggette alla legge nn. 1497 e 1089 del 1939, per motivi di necessità del nucleo familiare, limitati ampliamenti e/o sopraelevazioni di immobili esistenti. Per gli stessi motivi possono essere trasformati i locali sottotetti purché abitabili.

1. 144.

Baccini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato e vincolati agli interventi di costruzione e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 31 lettera b), c), d) ed e) della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

1. 3133 (Ex 8. 33)

Colucci, Giovanni Pace, Bono, Cardiello, Rizzo.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Sopprimere il comma 10.

1. 3131 (0. 1. 3090. 14)

Bono.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-*bis*. I termini di 60 giorni di cui all'articolo 2 comma 38, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 10 comma 5-*bis* del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, relativi al provvedimento di diniego intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 1997, si intendono decorrenti dalla data in cui il predetto provvedimento di diniego è notificato all'interessato nei termini di legge.

*1. 151.

Peretti, Baccini, Fabris Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A allegata, alla parte terza "Beni e servizi soggetti alla aliquota del 10 per cento" è aggiunta la seguente voce: "Prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera B, della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica.

1. 58.

Colucci, Giovanni Pace, Bono, Cardiello, Antonio Rizzo, Bono.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-*bis*. La domanda di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 19 (0. 1. 3090. 13).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11-*bis*. Alle imprese di commercio al dettaglio e alle imprese turistiche, di cui alla legge quadro 30 maggio 1983, n. 217, che hanno la sede legale nel territorio nazionale e l'oggetto dell'attività principale in Italia, è concesso per il periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 1998, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del degli interventi indicati nei commi successivi, calcolato al netto dell'IVA e fino ad un importo massimo complessivo di 30 milioni di lire.

11-*ter*. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e la cui eccedenza è ripartibile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo a partire da quello dal quale è concesso, può essere fatto valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

11-*quater*. L'agevolazione spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari possedute o detenute e sulle loro pertinenze, così come individuate dall'articolo 40 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le altre: al 2 per cento.

1. 91.

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Sopprimere il comma 10.

* **1. 3117**

Malavenda.

Al comma 11, capoverso 127-duodecies sopprimere la seguente parola: pubblica.

1. 3130

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Segue compensazione del Gruppo della lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 5

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ammortizzabili nei quali viene esercitata dai soggetti esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività turistica, che nel periodo di imposta in cui le spese stesse sono state sostenute hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico di ammontare non superiore a lire 3 miliardi sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

3. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione diverse da quelle indicate al comma 1, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 2, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire le parole: 2500 e 3000 con le seguenti: 2800 e 3300.

1. 03.

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-bis.

Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il Sindaco abbia espresso provvedimento di diniego impugnato davanti agli organi di giustizia amministrativa e divenuto esecutivo successivamente al 31 marzo 1995, riguardante opere edilizie sanabili a norma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni, gli interessati possono chiederne entro il 31 marzo 1998 la rideterminazione sulla base delle disposizioni della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni.

1. 02. (0. 1. 3090. 21)

Napoli, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è

autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Trasferimento di alloggi ai comuni).*

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART 2.***Sopprimerlo.***2. 1.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.***2. 2.**

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi.

2. 3.

Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le case cantoniere, compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali, e quelle non più utilizzate od occupate di fatto dalla data del 30 giugno 1997, vengono trasferite di diritto al patrimonio disponibile dei comuni, ove sono catastalmente ubicate. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, ad individuare l'elenco delle case cantoniere aventi i requisiti di cui sopra. Il Ministro dei lavori pubblici aggiorna annualmente tale elenco.

1-ter. Nel termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, il Ministero dei lavori provvede a notificare l'elenco delle case cantoniere da dismettere ai rispettivi comuni interessati. L'iter procedurale del trasferimento dal demanio stradale al patrimonio disponibile dei comuni è a carico di questi ultimi, i quali devono provvedere nel termine di un anno alla notifica. Trascorso inutilmente tale termine l'ente A.N.A.S. è obbligato a procedere all'alienazione dei beni di cui trattasi mediante asta pubblica. Il trasferimento a favore dei comuni avviene in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto.

2. 4.

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.***2. 5.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

2. 6.

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Detrazione di interessi passivi pagati
in dipendenza di mutui).*

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma ».

2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continua-

zione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1 (ex 2. 22).

Malavenda.

Sopprimere il comma 1

3. 2 (ex 2. 21).

Malavenda.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: fino alla concorrenza del suo ammontare, aggiungere le seguenti: un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 7.500.000 lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori.

3. 8. (2. 11.)

Landi, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: un importo pari al 19 per cento a oneri accessori con le seguenti: un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 7.500.000 lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori.

3. 21. (ex 2. 1).

Landi, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: 19 per cento a 5 milioni di lire con le seguenti: 27 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 8 milioni.

3. 9 (ex 2. 10).

Bono, Valensise, Armani.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Al comma 1, capoverso, primo periodo sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

***3. 10** (ex 2. 7).

Valensise, Bono.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

***3. 3** (ex 2. 12).

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Segue compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

Conseguentemente ridurre di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

***3. 4** (ex 2. 5).

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 5 milioni di con le seguenti: 5.887.000.

3. 22. (ex 2. 21)

Malavenda.

(Segue una serie di 800 emendamenti sino a 3. 823. (ex 2. 822.) recanti variazioni in serie).

Al comma, capoverso, dopo le parole: in dipendenza di mutui contratti aggiungere le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1997.

3. 13. (ex 2. 9.)

Landi, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1997.

3. 11 (ex 2. 2).

Landi, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per la costruzione aggiungere le seguenti: e per la ristrutturazione edilizia.

3. 20 (ex 2.3).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: costruzione aggiungere le seguenti: e ristrutturazione.

3. 5 (ex 2. 14).

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora, Bagliani, Michielon.

Segue compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e le condizioni.

3. 12 (ex 2. 6).

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Zacchera, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

Sopprimere il comma 2.

3. 6.

Malavenda.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la sovrattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è

autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Incentivi per le piccole e medie imprese).*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:

a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoc-

cupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici;

c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;

d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Per le aree di cui alla lettera *d)* del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;